

[illegible]

ART. 1 (denominazione e sede)

1. E' costituita l'associazione di volontariato denominata "La goccia" organizzazione di volontariato.
2. L'associazione ha sede legale a Salorno, via Dante, 17 e ha una sede operativa a Trento, via Solteri, 37; opera nel territorio delle province di Trento e di Bolzano.

ART. 2 (natura e limiti)

1. L'associazione di volontariato "La goccia" ODV è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione nonché delle altre leggi statali e provinciali.
2. L'assemblea potrà approvare un regolamento per disciplinare, in armonia con lo statuto, ulteriori aspetti relativi al funzionamento e all'attività del gruppo.

ART. 3 (statuto)

1. Gli aderenti all'associazione sono vincolati all'osservanza dello statuto.
2. Il presente statuto potrà essere modificato con deliberazione dell'assemblea e con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

ART. 4 (finalità)

1. L'associazione di volontariato "La goccia" ODV non ha fini di lucro e persegue il fine della solidarietà internazionale, attraverso interventi nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo di cui al punto n) dell'art. 5 comma 1 D.lgs. 117/2017.
2. Le specifiche finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite sono:
 - la diffusione dell'istruzione nelle fasce più povere della popolazione e più esposte all'analfabetismo;
 - la riduzione della povertà e delle disuguaglianze, migliorando le condizioni di vita e promuovendo uno sviluppo sostenibile;

- la formazione di educatori in grado di assolvere ai compiti di cui ai punti precedenti;
 - la realizzazione di servizi sanitari e sociali;
 - la prevenzione rivolta agli adolescenti e ai giovani di fenomeni quali la delinquenza e la droga;
 - l'avvio di attività in grado di produrre reddito e di sostenersi autonomamente;
 - il risanamento di situazioni di degrado ambientale;
 - la fornitura di energia attraverso fonti alternative a popolazioni residenti in zone fortemente svantaggiate.
- Per il perseguimento dei fini di cui al punto 1, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 117/2017, l'associazione potrà svolgere occasionalmente attività commerciali secondarie (es. pubblicazioni) con l'intento di reperire risorse per l'attuazione dei propri interventi.

ART. 5 (aderenti)

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone che, mosse da spirito di solidarietà, ne condividano le finalità.
2. L'ammissione è deliberata dall'assemblea, su domanda del richiedente. In ipotesi di accoglimento l'associato è obbligato al versamento della quota associativa annuale determinata dall'organo assembleare.
La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, la decisione verrà comunicata all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio potrà, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
3. L'aderente all'associazione che contravvenga ai doveri stabiliti dallo statuto, potrà essere escluso dall'associazione con deliberazione dell'assemblea (eventualmente in presenza di regolamento con le modalità dallo stesso previste).

ART. 6 (diritti dei soci)

1. Gli aderenti hanno diritto di voto, su tutte le deliberazioni dell'assemblea e diritto di eleggere gli organi dell'associazione.
2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, in particolare potranno consultare tutti i libri dell'associazione (art. 15 del D.lgs. 117/2017). Tale diritto potrà essere esercitato previa richiesta, anche solo verbale, al presidente o al consiglio direttivo.

ART. 7 (doveri dei soci)

1. Gli aderenti dovranno svolgere la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Non sono previsti rimborsi spese ai soci da parte dell'associazione per alcuna prestazione di qualsiasi tipo e per ogni eventuale altro onere connesso all'attività della stessa, fatti salvi casi imprevedibili ed eccezionali da sottoporre alla valutazione dell'organo assembleare.
2. Il comportamento verso gli altri soci e verso l'esterno dell'associazione sarà improntato alla solidarietà, alla correttezza e alla buona fede.

ART. 8 (organi)

1. Gli organi dell'associazione sono: l'assemblea, il consiglio direttivo (o direttivo), il presidente.
2. Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

ART. 9 (assemblea)

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti dell'associazione ed è presieduta dal presidente dell'associazione.
2. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e può essere convocata a richiesta di un quinto degli aderenti.
3. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto ai soci inviato almeno dieci giorni prima con indicazione degli argomenti da trattare.

ART. 10 (competenze dell'assemblea)

1. L'assemblea:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - approva il bilancio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - delibera sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sulle attività relative alla straordinaria amministrazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 (validità dell'assemblea)

1. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aderenti; in seconda convocazione, con qualsiasi numero di soci presenti.
2. L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti. Le modificazioni allo statuto, nonché lo scioglimento dell'associazione devono essere approvati a maggioranza di due terzi dei componenti.
3. Ogni socio può essere delegato a rappresentare un solo altro socio.

ART. 12 (consiglio direttivo e competenze)

1. Il consiglio direttivo è composto da cinque membri eletti dall'assemblea tra gli aderenti.
2. Il consiglio direttivo, che dura in carica per il periodo di quattro anni, delibera a maggioranza dei presenti e viene convocato su richiesta del presidente o di almeno due componenti dello stesso.
3. Il consiglio direttivo:
 - predispone gli atti da sottoporre all'assemblea, fra i quali, i progetti relativi agli interventi di cui all'art. 4 e il bilancio annuale;
 - svolge le attività relative all'ordinaria amministrazione.

ART. 13 (presidente)

1. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i suoi componenti.
2. Il presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
3. Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'organizzazione.
4. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice-presidente.

ART. 14 (risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) contributi degli aderenti e quote associative;
 - b) contributi di enti pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti;
 - d) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - e) entrate da attività commerciali secondarie e strumentali all'attività principale.

ART. 15 (bilancio)

1. Il bilancio dell'associazione è annuale e coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno; il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
3. Il bilancio viene elaborato dal direttivo e sottoposto all'assemblea per l'approvazione.

ART. 16 (scioglimento)

1. In caso di scioglimento i beni saranno devoluti ad altra organizzazione di volontariato operante in analogo settore scelta dall'assemblea; qualora l'assemblea non determini quale ente riceverà i beni dell'associazione, tutti i beni saranno trasferiti alla Fondazione "Italia Sociale" con sede a Milano.

ART. 17 (rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme previste dal Codice del terzo settore, del Codice civile e le altre norme giuridiche in materia.